

ALLEGATO 1

Regione Calabria, L.R. 26 giugno 2018, n. 22 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”, ricorso per ritenuta illegittimità costituzionale proposto dal Governo ai sensi dell’art. 127 Cost. –Alcune prime osservazioni

La previsione dell’art. 127 Cost., non attribuisce al Governo una sorta di obbligo d’impugnazione delle leggi regionali, allorché riconosca sussistere un qualche vizio d’illegittimità costituzionale, ma attribuisce una facoltà esercitabile se del caso, rispetto a cui possono considerarsi anche motivazioni non strettamente solo giuridiche.

La L.R. Calabria citata arriva, non diciamo ultima, ma quasi, nella regolazione dell’attività funebre e cimiteriale che nel tempo quasi tutte le regioni hanno compiuto, a partire dalla L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22.

Mano a mano che le regioni hanno percorso la strada della legislazione regionale nel settore, il Governo non ha in alcuna occasione proceduto ad impugnazioni di sorta, al punto che in una di queste è stato anche affermato che la propria legge regionale non fosse viziata l’illegittimità costituzione per il fatto di non essere stata oggetto di impugnazione, argomento non sostenibile, non spettando al Governo l’esame di legittimità costituzionale (proprio della Corte Costituzionale), ma solo una valutazione, facoltativa e ampiamente discrezionale, di proporre ricorso avanti al giudice delle leggi.

Nel caso, della recente L.R. (Calabria) 26 giugno 2018, n. 22 si è in presenza della prima situazione in cui il Governo esercita la facoltà derivantegli dall’art. 127 Cost. rispetto ad una legge regionale del settore.

Si tratta di una “novità” che potrebbe far pensare ad un mutamento di rotta, ma che potrebbe anche costituire un caso isolato.

Non vi sono, allo stato, elementi per propendere per una qualche soluzione, come base di questa scelta del C.d.M., per cui null’altro si considera rispetto alle motivazioni dell’impugnazione.

Per altro, non può sottacersi che alcuni degli elementi di cui è stata valutata la possibile (in quanto, fino a che la Corte Costituzionale non si pronunci sul ricorso propositole, non può ancora affermarsene la sussistenza) sussistenza di vizio d’illegittimità costituzionale, paiono forieri di effetti che potrebbero anche andare ad incidere su norme (di legge, di regolamento) o su aspetti affrontati con atti amministrativi (es.: D.G.R.) già presenti in altre regioni, talora afferenti ad istituti anche innovativi.

Il ricorso proposto dal Governo prende atto che il testo della legge regionale oggetto d’impugnazione si richiami, ricalcandolo quasi integralmente, al D.d.L. A.S. n. 2492 presentato nella precedente legislatura. Da ciò alcuni ritenuti vizi d’illegittimità costituzionale, in particolare quelli per cui, nella legge regionale, sono presenti attribuzioni ad organi dello Stato di funzioni, in un caso anche obliterando trasferimenti di funzioni avvenuti a far data dal 1° gennaio 2002.

Molta attenzione è data alla materia della libera concorrenza, anche richiamando orientamenti in più occasioni espressi dall’A.G.C.M..

In proposito, si formula solo la considerazione se la fissazione di requisiti tecnico-organizzativi per l’esercizio di un’attività economica (nella specie quella dell’attività funebre) costituisca, per questo solo fatto:

- una “restrizione”, una “barriera all’accesso”;
- oppure se occorran altre condizioni perché si determinino “restrizioni” incidenti sulla libertà concorrenziale.

Di particolare interesse, anche per gli effetti in altri contesti territoriali che, forse, ne potrebbero conseguire, sono le considerazioni formulate a proposito della tumulazione aerata, rispetto a cui si attribuisce al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., una rilevanza, una sorta di “forza” quasi ad assimilarlo a norma di rango primario anziché a norma di rango secondario, quale esso è.

Viene infatti affermato, tra le argomentazioni del ricorso, che la tumulazione aerata, in quanto non prevista dalla norma (regolamentare) statale, non possa essere introdotta da norme regionali.

Se tale previsione è dichiarata viziata, potrebbero aversi “ricadute” che possono travolgere anche le previsioni già operanti in materia in altre regioni, dove è stata prevista la tumulazione aerata.

È ben vero che vi è già stato il precedente (Corte Cost., sent. n. 174 del 22 aprile 1991) di dichiarazione d’illegittimità costituzionale limitatamente alla regione che aveva essa sollevato questione di illegittimità costituzionale, ma si ritiene che se una disposizione sia dichiarata viziata da illegittimità costituzionale ciò non possa che valere su base nazionale.

Inoltre, va considerato come di particolare delicatezza divengano, anche in prospettiva, le relazioni tra norme statali e norme regionali (in relazione all’art. 127, commi 2, 3 e 4 Cost.).

In particolare, attorno alle argomentazioni utilizzate (sempre che siano accolte dalla Corte Costituzionale) per cui:

“Si tratta di norme, quelle statali, che evidentemente trattano la materia sanitaria, rispetto alla quale non possono essere ammesse modalità – magari anche migliorative – diverse da quelle stabilite in via di principio dal legislatore statale con regole che costituiscono, in tema di tutela della salute, un limite invalicabile di uniformità nazionale alla potestà legislativa regionale”.

Desta infatti perplessità il sostenere da parte del Governo che per la “tutela della salute” (che rientra tra le materie di competenza legislativa regionale concorrente), non siano ammesse norme regionali “integrative”. Situazione del tutto difforme da comportamenti legislativi avuti in alcune decine d’anni in materia di sanità.

Entrando poi nello specifico, argomentando il Governo come le norme statali del D.P.R. 285/1990 costituiscono un “limite invalicabile” (es.: prescrizioni sui requisiti tecnico-costruttivi dei loculi, sul confezionamento dei feretri destinati alla tumulazione, ecc.), dimentica che tutte le leggi regionali già emanate sono intervenute chi in una materia, chi nell’altra, proprio a modifica del citato regolamento statale di polizia mortuaria e che lo stesso Ministero della salute, abbia ad un certo punto cessato di svolgere il ruolo di omologazione dei regolamenti di polizia mortuaria locali, proprio per la difficoltà a comprenderne la coerenza con norme regionali e statali intersecantesi.

Oltretutto nel caso dei loculi per loro natura fissi (a differenza dei feretri e dei carri funebri), l’ambito di realizzazione dei loculi non può che essere se non circoscritto a quello regionale, per cui sembra difficile invocarsi un’*uniformità nazionale* (oltretutto, già intaccata nelle regioni – es. – che già regolano i loculi aerati).

Come nota finale, ma politicamente più rilevante, visti gli effetti che potrebbe determinare se fossero accettate le argomentazioni del Governo, si richiamano i numerosi ed ampi argomenti utilizzati per invalidare gli istituti della cremazione e destinazione delle ceneri.

Sembra non considerarsi come alcune delle norme esistenti, in particolare quelle che considerano la volontà del defunto e/o dei famigliari, attengano alla materia dell’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.) e per questo non vi è mai stata competenza legislativa regionale concorrente, meno ancora esclusiva. Sembra quasi che l’orologio sia tornato indietro di 17 anni, a quando cioè venne emanata la L. 30 marzo 2001, n. 130 e che lo Stato abbia ommesso da allora di fare quello che avrebbe dovuto fare entro pochi mesi e cioè il proprio dovere di modificare il D.P.R. 285/1990, n. 285 con le previsioni regolamentari applicative dell’art. 3 della citata L. 130/2001 e quelle, con decreto attuativo, di cui all’art. 8 della stessa legge.